

ATTIVA MULTIRAMO

POLIZZA RISCHI ZOOTECNICI – ed. Cavalli da sella

Convenzione “A Cavallo FISE”

Contratto di assicurazione per i danni diretti ai Cavalli da sella di proprietà dell'Assicurato.

Il presente documento si compone delle Condizioni di Assicurazione compresive delle definizioni.



*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

LA POLIZZA ATTIVA MULTIRAMO CAVALLI

Questa polizza copre la Mortalità, l'invalidità Permanente, l'Aborto e il rimborso delle Spese Veterinarie dei Cavalli da sella.

FUNZIONAMENTO

Il Contraente sottoscrive una Polizza di assicurazione che contiene il dettaglio dei cavalli assicurati e delle garanzie acquistate.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.
La struttura delle presenti Condizioni di assicurazione è la seguente:

- DEFINIZIONI
- CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

DEFINIZIONI

Nel contratto di Assicurazione ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Abbattimento d'urgenza o di necessità	L'abbattimento del capo assicurato, consigliato dal Veterinario quando organi o funzioni vitali risultano compromessi o quando la morte è ormai certa ed imminente, al fine di evitare inutili sofferenze e di consentire il maggior recupero economico delle spoglie.
Agenzia	Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che gestisce la Polizza con mandato di Generali Italia.
Allevamento	le strutture nelle quali vengono detenuti i Cavalli assicurati, quali scuderie, agriturismi o maneggi.
Anagrafe Equina	Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell'IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli equidi.
Assicurato	Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
Cavallo da sella	Ai fini della presente Polizza, per Cavallo da sella si intende il capo della specie equina utilizzato per la monta in occasione di passeggiate e turismo equestre, salto ostacoli, dressage ed endurance.
Contraente	Il soggetto fisico o giuridico che stipula la Polizza.
Danno/Danni	Il totale delle perdite subite dall'Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali.
Franchigia	Percentuale del valore assicurato che rimane a carico dell'Assicurato.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in via Marocchesa 14 - Mogliano Veneto - 31021 (TV).
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche all'animale o capo obiettivamente constatabili.
Malattia Comune	Ogni alterazione dello stato di salute dell'animale o capo non dipendente da infortuni, da errori o da disfunzioni di alimentazione, da condizioni e stato dell'allevamento in generale non compatibili con lo sviluppo e le buone condizioni vitali degli animali o capi.
Malattie Pandemiche	Qualsiasi Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico.
Periodo di carenza	La Carenza (o periodo di Carenza) è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di Decorrenza dell'assicurazione, durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo Generali Italia non corrisponde la prestazione assicurativa.

Polizza	Il documento sottoscritto dal Contraente che prova l'assicurazione.
Premio di Polizza	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia
Registro Anagrafico	Registri anagrafici gestiti e aggiornati dall'Associazione Italiana Allevatori.
Scoperto	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spoglie	I resti dell'animale a seguito di morte o abbattimento di necessità.
Tasso di Premio	Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

La polizza indennizza l'Assicurato per i danni ai Cavalli da sella.

Le garanzie assicurative prestate sono le seguenti:

1. **Garanzia Morte:** l'assicurazione vale per il caso di Morte degli animali assicurati a seguito degli eventi sottoindicati:
 - A. Infortunio.
 - B. Malattie Comuni relative agli apparati digerente, respiratorio, cardiocircolatorio, locomotorio, escretore e riproduttivo.
 - C. Abbattimento di necessità richiesto dall'Assicurato a Generali Italia sulla base della relazione o altra certificazione del Veterinario, attestante l'insorgenza, nel periodo di efficacia del contratto, di uno degli eventi di cui alle lettere A e B del presente articolo e limitatamente agli eventi di cui alle citate lettere per i quali sia prevista in polizza la relativa copertura. L'eventuale mancata risposta da parte di Generali Italia entro le ore 24 del giorno successivo alla data di ricezione della richiesta equivale ad esplicito assenso.
 - D. Intervento chirurgico reso necessario da evento insorto in corso di contratto e indennizzabile a termini di polizza e richiesto dall'Assicurato a Generali Italia sulla base della relazione o altra certificazione del Veterinario. L'eventuale mancata risposta da parte di Generali Italia entro le ore 24 del giorno successivo alla data di ricezione della richiesta equivale ad esplicito assenso.
 - E. Trasporto degli animali a mezzo di veicoli terrestri e/o aerei appositamente attrezzati.
 - F. Parto, con indennizzo limitato al solo valore della fattrice.
2. **Garanzia Invalidità Permanente:** l'assicurazione vale per eventi che comportano come conseguenza l'invalidità permanente degli apparati di seguito specificati:
 - apparato locomotorio;
 - apparato riproduttivo.Quando le conseguenze dell'infortunio, pur lasciando postumi permanenti all'animale, non sono tali da giustificare l'abbattimento, Generali Italia interviene per contenere la perdita economica subita dall'Assicurato.
3. **Garanzia Aborto:** l'assicurazione vale per la morte del nascituro durante la gravidanza non dovuta a malattia infettiva o durante il parto.
4. **Garanzia Spese veterinarie:** Generali Italia, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti convenuti, si obbliga a rimborsare l'Assicurato per le Spese Veterinarie sostenute a seguito di infortunio o malattia occorsi al cavallo per il quale è prestata l'assicurazione, fino alla concorrenza del massimale annuo di Euro 5.000,00 per singolo cavallo.

Vengono rimborsate le spese sostenute a seguito di:

- A) Intervento Chirurgico effettuato sul cavallo assicurato da un medico veterinario;
- B) Ricovero in una clinica veterinaria del cavallo assicurato considerata necessaria da un medico veterinario.

Gli eventi che richiedono intervento chirurgico (A) o (B) ricovero per la presente polizza sono:

- Processi infettivi acuti
- Problemi digestivi
- Disturbi neurologici
- Tagli profondi
- Problemi cardiaci
- Problemi acuti agli occhi (perforazione)
- Fratture ossee gravi
- Ustioni
-

Alle spese di cui ai punti A e B si applica uno scoperto per sinistro come indicato in tabella a pag.14 con un minimo di Euro 300,00.



Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – Danni non coperti dalla garanzia

Generali Italia non indennizza i danni:

1. derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge, nonché delle persone alle quali sono stati affidati gli animali assicurati;
2. causati da malattie o da difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia;
3. relativi a intervento chirurgico o ogni altro trattamento terapeutico che non sia stato eseguito o prescritto da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti;
4. causati da atti dolosi da chiunque provocati, compresi, in particolare, avvelenamento, abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
5. causati da animali selvatici e cani randagi;
6. derivanti da scioperi, atti di terrorismo, calamità naturali, inquinamenti ambientali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione e folgorazione, trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. causati da malattia infettiva e diffusiva degli animali quando l'Assicurato non adempia all'obbligo di denuncia immediata all'Autorità competente;
8. insorti a seguito di allenamento e gare per le seguenti attività sportive: monta western, cross country, steeplechase, gare di trotto o galoppo (ad eccezione delle gare di endurance che rimangono incluse);
9. infortunio o malattia che non siano stati comunicati ai sensi dell'Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro
10. causati da eventi non previsti dalle garanzie della presente polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – Limiti di età

Le garanzie possono essere prestate dal compimento del 6° mese fino al compimento del 18° anno di età dell'esemplare oggetto dell'assicurazione.



Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

Art. 4.1 - Redazione della Polizza

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di una **Polizza di Assicurazione**, sottoscritta dal Contraente e da Generali Italia.

La Polizza di Assicurazione deve contenere:

- A) i dati anagrafici dell'Assicurato;
- B) i seguenti dati specifici della copertura:
 - l'ubicazione della scuderia/allevamento e la relativa denominazione (o la denominazione della località ove è posto) oppure, nel caso di garanzie temporanee, l'ubicazione del rischio;
 - la scelta delle garanzie;
 - la decorrenza, la durata e la scadenza della garanzia;
 - una dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme contrattuali e delle garanzie prestate;
 - la data della sottoscrizione;
 - la somma assicurata complessiva e il premio.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.

Art. 4.2 - Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, cessione o furto del cavallo, Generali Italia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, esclusa l'imposta governativa, per giorno di garanzia residua, dal momento della cessazione di rischio.

Non è previsto alcun rimborso del premio non goduto in caso di morte.



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. L'assicurazione può essere estesa al soggiorno dei cavalli assicurati nei paesi dell'Europa e del nord America, a condizione che il Contraente abbia preventivamente avvisato Generali Italia, con comunicazione scritta, del trasferimento del cavallo con l'indicazione del presunto periodo di permanenza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 6.1 - Obblighi derivanti dalla polizza

L'Assicurato è tenuto a:

- a) comunicare per iscritto, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, il trasferimento di tutto o parte dei Cavalli assicurati in allevamenti o ubicazioni diversi da quelli riportati in polizza e/o nei certificati di assicurazione. Il consenso da parte di Generali Italia o dell'Agenzia si ritiene tacitamente accordato se entro il termine previsto per il trasferimento non perverranno all'Assicurato disposizioni contrarie; restano escluse le comunicazioni per gli spostamenti temporanei quali a titolo esemplificativo ma non limitativo gare, allenamenti, stage, visite, etc;
- b) aggiornare tempestivamente il Registro Aziendale in ogni caso di modifica della composizione dell'allevamento;
- c) consentire visite ed ispezioni di Consulenti e Veterinari indicati da Generali Italia sui cavalli assicurati, nonché sul luogo di stazionamento, e di seguire le norme e le prescrizioni impartite;
- d) comunicare per iscritto a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ogni altra variazione riguardante i cavalli assicurati, entro e non oltre il giorno nel quale se ne è avuta conoscenza;
- e) essere in regola con la vigente normativa sanitaria e anagrafe equina;
- f) utilizzare, per le operazioni di carico e scarico, ponti o passerelle di provata solidità, muniti di sponde e di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il rischio.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 6.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia entro tre giorni dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Variazione del rischio

Esempio:

Costituisce un aggravamento del rischio, da comunicare tempestivamente a Generali Italia, la circostanza che uno stallone assicurato per l'attività in stazione di monta venga portato in alpeggio.

Art. 6.4 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Se **omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo**. Generali Italia, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri¹.

Art. 6.5 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, devono essere fatte **per iscritto** ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6.6 - Legge applicabile e Foro competente

La polizza collettiva e le singole coperture sono disciplinate dalla **Legge Italiana**.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso.

Art. 6.7 - Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 6.8 - Come si possono presentare i reclami e risolvere le controversie

Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

¹ ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie

Il presente contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo. In caso di volontà di rinnovo è necessario procedere con l'emissione di una nuova polizza, nel qual caso non verrà considerata la carenza contrattuale. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, **l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento**, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a Generali Italia.

Si specifica che a parziale deroga di quanto riportato sopra, valgono i seguenti periodi di carenza:

- **le garanzie di cui all'Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione - relative all'Infortunio decorrono dalle ore 24 del 3° giorno dalla data di sottoscrizione della Polizza, o di ingresso in copertura se successivo;**
- **le garanzie di cui all'Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione - relative alle Malattie decorrono dalle ore 24 del 30° giorno dalla data di sottoscrizione della Polizza, o di ingresso in copertura se successivo.**
- **la garanzia di cui all'Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione - relativa alla Invalidità permanente decorrono dalle ore 24 del 30° giorno dalla data di sottoscrizione della Polizza, o di ingresso in copertura se successivo.**
- **la garanzia di cui all'Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione - relativa all'aborto decorrono dalle ore 24 del 7° giorno dalla data di sottoscrizione della Polizza, o di ingresso in copertura se successivo;**



Come posso disdire la polizza?

Art. 8.1 - Recesso – Diritto di Ripensamento

Se la copertura è stata collocata interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, **il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione della Polizza** da parte dell'Assicurato, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, la copertura si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente, l'Assicurato e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente l'eventuale premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.



Quando e come devo pagare?

Art. 9.1 - Calcolo del premio

Il **Valore Assicurato** viene comunicato dal Contraente e verificato ed eventualmente confermato da Generali Italia, entro il limite di € 30.000.

Il **Premio** è determinato dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Art. 9.2 - Pagamento del premio da parte del Contraente

Il premio deve essere corrisposto anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Per la relativa disciplina di dettaglio si rinvia all'**Art. 6.1 Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie** delle Condizioni di Assicurazione.

Viene stabilito un premio minimo lordo pari ad € 250,00.

Art. 9.3 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne immediato avviso a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile;
- b) disporre l'immediato intervento del Veterinario attenendosi a tutte le istruzioni dallo stesso impartite e sostenendo le relative spese;
- c) trasmettere a Generali Italia e all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza copia della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti al sinistro;
- d) consentire ed agevolare i controlli disposti da Generali Italia mezzo di propri incaricati;
- e) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del Codice civile.

Per la garanzia Aborto, oltre a quanto previsto sopra dal punto a) al punto e), l'Assicurato deve trasmettere a Generali Italia:

- f) un certificato veterinario attestante la presenza di materiale fetale o la presenza nella fattrice di tracce di aborto recente o, in caso di morte del nascituro durante il parto, l'esame autoptico effettuato sul nascituro;
- g) una certificazione del competente Istituto Zooprofilattico che escluda la natura virale dell'aborto;
- h) il certificato di accoppiamento.

Per la garanzia Spese Veterinarie, oltre a quanto previsto sopra dal punto a) al punto e), l'Assicurato deve trasmettere a Generali Italia:

- i) Certificato del medico veterinario intervenuto attestante le seguenti informazioni: identificazione del cavallo tramite microchip, la data, le cause, le modalità del Sinistro e la descrizione dei trattamenti eseguiti.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 1.2 - Diritto di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, **ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata**. Il recesso esercitato dal Contraente/Assicurato ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata, quello esercitato da Generali Italia ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente/Assicurato il premio non goduto relativo al periodo di rischio in corso, escluse le imposte.

Art. 1.3 - Pagamento del rimborso/indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **Generali Italia procede alla liquidazione dell'indennizzo entro i successivi 60 giorni**, salvo che non sia fatta opposizione sulla valutazione del danno.

L'indennizzo viene comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni e contributi spettanti all'Assicurato da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altro Ente, o disposti dalla normativa in vigore. Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento è effettuato qualora dal procedimento risulti che non ricorra alcuno dei casi previsti all'**Art. 2.1. Danni non coperti dalla garanzia, punti n. 1 e 3.**

Generali Italia si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del sinistro e fino a concorrenza della somma pagata, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice civile.

L'importo complessivo degli indennizzi relativi a ciascun capo non può superare quello spettante per il caso morte, al netto del recupero delle spoglie e degli scoperti.

Art. 1.4 - Valutazione dei danni e arbitrato

L'ammontare del Danno è valutato:

1. secondo le norme descritte nelle condizioni di assicurazione e in base ai valori assicurati riportati in polizza;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato Generali Italia presso l'Allevamento colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione, trasformazione o distruzione delle carni e dei capi morti.

In caso di controversia, i Danni sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l'altra parte ha 30 gg di tempo per provvedere a comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell'arbitro da lei designato.

In difetto, la nomina dell'arbitro della parte che non vi ha provveduto può essere effettuata dal Presidente del tribunale competente su richiesta dell'altra parte.

I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall'esito del procedimento arbitrale.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. **Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.**

La decisione è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio.

Art. 1.5 – Determinazione dell'indennizzo

Garanzia Morte: l'ammontare dell'indennizzo viene determinato applicando alla somma assicurata per singolo capo la franchigia riportata nella seguente tabella:

ETA'	FRANCHIGIA
fino a 12 anni	5%
fino a 14 anni	7%
fino a 16 anni	9%
fino a 18 anni	11%

Dall'importo di indennizzo viene detratto l'eventuale valore di recupero delle spoglie, nonché eventuali contributi Regionali, Statali, Europei o corrisposti all'Assicurato da altri Enti.

Garanzia Invalidità Permanente: L'ammontare dell'indennizzo viene determinato applicando alla somma assicurata per singolo capo una percentuale del 50%.

Garanzia Aborto: L'ammontare dell'indennizzo viene determinato applicando alla somma assicurata per la fattrice, le seguenti percentuali convenzionali:

Fase della gestazione	% sul valore assicurato
prima metà della gravidanza	5%
seconda metà della gravidanza	15%
morte del nascituro durante il parto	20%

Garanzia Rimborso spese veterinarie: l'ammontare dell'indennizzo viene determinato applicando alla somma assicurata per singolo capo la franchigia riportata nella seguente tabella:

ETA'	SCOPERTO	MINIMO
fino a 12 anni	20%	300€
fino a 14 anni	30%	300€
fino a 16 anni	40%	300€
fino a 18 anni	50%	300€